



## TRIBUNALE DI TRANI

*Xxx/XX R.G.*

*Il Giudice*

Rilevato che l'odierno giudicante è stato immesso nelle funzioni presso il Tribunale di Trani in data X.X.XXVIII;

considerato che alla data della presa delle funzioni pendevano sul presente ruolo n. XXX giudizi già rinviati – anche più volte – per la precisazione delle conclusioni, relativi a giudizi pendenti da oltre tre anni.

ritenuto che, al fine di consentire una pronta definizione di tali giudizi appare opportuno preliminarmente verificare se siano percorribili ipotesi transattive e/o conciliative, essendo i termini ex art. 190 c.p.c. incompatibili con la ravvisata esigenza di giustizia;

ritenuto, pertanto, di dover revocare l'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni al fine di riaprire l'istruttoria, onde verificare la concreta possibilità di un bonario componimento della lite;

premesso che MEVIO ha proposto azione nei confronti di BETA spa al fine di ottenere la ripetizione di somme illegittimamente trattenute dall'istituto di credito, pur in assenza di espressa pattuizione sul punto;

premesso, altresì, che nel corso del giudizio è emerso che nel contratto di c/c aperto il ottobre VII e chiuso il marzo XIII sono ravvisabili gravi profili di nullità, non risultando documentazione scritta in ordine alla determinazione del tasso debitore e di quello creditore, della commissione di massimo scoperto, delle spese, delle competenze e delle commissioni di tenuta conto;

rilevato che, in mancanza della pattuizione degli interessi, deve applicarsi l'art. 117 T.U.B. per cui il valore minimo e massimo dei BOT debba essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti;

rilevato, altresì, che, non essendovi stata alcuna espressa pattuizione sul punto, non devono essere conteggiate la c.m.s., le spese e le competenze di tenuta del conto corrente;

rilevato, inoltre, che medesimi profili di nullità sono ravvisabili con riguardo alla pretesa concessione di fido, non corredata dalle condizioni applicate né da stipulazione scritta;

osservato, infine, che l'attore ha limitato la propria domanda all'importo di € 8.000;

letta la C.T.U.;

considerato che alla luce della natura del giudizio, al suo valore ed alle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 *bis* c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c. riservato, all'esito, ogni provvedimento sulle ulteriori richieste delle parti;

**p.q.m.**

formula alle parti la seguente proposta:

la BETA spa corrisponderà a MEVIO l'importo di € 8.000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, rimborsando, altresì, le spese legali che, a soli fini conciliativi, si quantificano in € 178,00 per spese borsuali, € 1.620,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cap. Le spese di CTU verranno poste a carico della convenuta.

Fissa l'udienza del X.IX.XXVIII per la verifica dell'esito della proposta conciliativa.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Trani, XX.V.XXVIII

Il Giudice  
dott.ssa LLLL